



COMUNE DI MONTEFALCO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Legge regionale 14 giugno 1994, n. 17

*A cura dell'Ufficio attività produttive del Comune di Montefalco,
con l'assistenza del dr. Kaczmarek di Perugia*

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e definizioni	2
Art. 2 – Titoli necessari allo svolgimento dell'attività	2
Art. 3 – Titolarità delle autorizzazioni	3
Art. 4 – Autorizzazioni disponibili	4
Art. 5 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni.....	4
Art. 6 – Titoli di priorità e loro verifica	5
Art. 7 - Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza	5
CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
Art. 8 – Sostituzioni e collaborazioni.....	6
Art. 9 – Caratteristiche dei veicoli	7
Art. 10 – Rimessa.....	7
Art. 11 – Norme di comportamento	8
Art. 12 - Corrispettivi, orari e turni	9
Art. 13 - Sanzioni	9

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di noleggio con conducente fino a nove posti nel Comune di Montefalco ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 1994, n. 17.
2. Ai fini del presente regolamento di intendono:
 - a) per *noleggio con conducente*, l'attività professionale di trasporto di persone con autista, prevista all'art. 85 del Codice della Strada, che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, sulla base di corrispettivo concordato. Il servizio è svolto senza limiti territoriali e la sua prestazione non è obbligatoria;
 - b) per *legge nazionale*, la legge 15.01.1992 n. 21;
 - c) per *legge regionale*, la L.R. Umbria 14 giugno 1994, n. 17;
 - d) per *codice della strada*, il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Responsabile del Servizio competente, all'occorrenza, può dettare disposizioni integrative ed attuative del presente regolamento, senza procedimento di modifica dello stesso.
4. Le disposizioni relative al noleggio con autovetture si applicano, in quanto compatibili, anche al noleggio con conducente con motocarrozze, velocipedi, veicoli a trazione animale e ad ogni altra ipotesi analoga non disciplinata da specifiche disposizioni.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
6. In caso di nuove disposizioni normative comunitarie, statali o regionali, o di modifica di quelle esistenti, nella materia oggetto del presente regolamento, le stesse debbono intendersi immediatamente in esso recepite anche in assenza di formale atto in tal senso da parte della Regione o del Comune.

Art. 2 – Titoli necessari allo svolgimento dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 85 del codice della strada, come modificato dall'articolo 31 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, possono essere adibiti a noleggio con conducente:
 - a) i motocicli con o senza sidecar;
 - b) i tricicli;
 - b-bis) i velocipedi (risciò);
 - c) i quadri cicli (quad);
 - d) le autovetture;

- e) gli autobus, non oggetto del presente regolamento;
 - f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
 - g) i veicoli a trazione animale.
2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, ad eccezione di quella con autobus disciplinata dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 15, è sottoposto ad autorizzazione comunale, ai sensi della legge ed è rilasciata, in presenza dei previsti requisiti e presupposti, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
 3. Ogni autorizzazione per il noleggio con conducente è relativa ad un singolo veicolo immatricolato ed è rilasciata a tempo indeterminato cioè senza limite di scadenza.
 4. Il rilascio delle autorizzazioni è disposto unicamente a favore di soggetti iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all'art. 6 della legge nazionale.
 5. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio, n. 21.

Art. 3 – Titolarità delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 21/92 i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine dell'esercizio dell'attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della L. 21/1992.
2. Nei casi di conferimento agli organismi associativi cui al comma 1, lettere b) e c), le autorizzazioni possono essere intestate alla cooperativa od al consorzio a richiesta dei legali rappresentanti dei medesimi. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il soggetto che ha conferito la propria autorizzazione o licenza è reintegrato nella titolarità su sua richiesta; tuttavia, in caso di recesso, la reintestazione non può avvenire se non decorso un anno. E' fatta salva la facoltà di immatricolazione delle autovetture agli organismi indicati al comma 1, lettere b) e c) in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni.
3. In capo al medesimo soggetto:
 - a) è vietato il cumulo delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Autorizzazioni disponibili

1. Tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale, è prevista la presenza nel comune di Montefalco di complessive n. 2 (due) attività di autonoleggio con conducente mediante autovettura e, pertanto, in relazione alla situazione esistente all'entrata in vigore del presente regolamento che conta n. 1 (una) attività in essere, è previsto il rilascio di n. 1 (una) nuova autorizzazione.
2. Non sono posti vincoli numerici al noleggio con conducente effettuato con i mezzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b) bis, c), e) e g).
3. In caso di revoca, decadenza, rinuncia, annullamento o comunque venir meno per qualsiasi causa, di una autorizzazione per autonoleggio rilasciata, la stessa si rende nuovamente disponibile ed è oggetto di nuovo bando per il suo rilascio. La nuova autorizzazione conserva il medesimo numero d'ordine di quella che sostituisce.

Art. 5 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni previste all'articolo 4, comma 1, è indetta selezione, mediante bando di concorso, emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, entro sei mesi dal giorno in cui si è eventualmente resa disponibile l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. Il bando è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente e contiene almeno:
 - a) l'indicazione del numero e tipo di autorizzazioni disponibili;
 - b) i titoli di priorità previsti ed i relativi criteri di valutazione di cui all'articolo 6;
 - c) il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande.
3. Al bando è allegato il modello di domanda, il cui uso è obbligatorio a pena di esclusione.
4. Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che siano in possesso di iscrizione all'apposito ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
5. La selezione delle istanze è effettuata attraverso la verifica dei titoli di priorità, di cui al successivo articolo 6, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
6. La graduatoria degli aspiranti alle autorizzazioni è approvata con determinazione del responsabile del servizio comunale entro novanta giorni dalla conclusione della selezione e pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio. Nessun avviso è dato singolarmente ai partecipanti al concorso.
7. Gli interessati possono inoltrare al Comune opposizione alla graduatoria nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, il dirigente decide sulle stesse e rilascia le autorizzazioni agli aventi diritto, secondo il numero delle autorizzazioni disponibili. A tal fine emette nulla osta all'immatricolazione del veicolo per

noleggio con conducente.

9. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio è rilasciata agli aventi diritto previa:
 - a) dimostrazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della legge 21/1992, di avere a titolo di proprietà o di disponibilità in leasing un veicolo idoneo ai sensi del presente regolamento;
 - b) acquisizione della disponibilità di una rimessa, in proprietà o locazione, per lo stazionamento dei veicoli, conforme a quanto disposto all'articolo 10;
 - c) iscrizione, presso la Camera di Commercio, di una sede operativa/unità locale nel Comune di Montefalco, se così dispongono le normative in materia vigenti a tale data.
10. L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6 – Titoli di priorità e loro verifica

1. L'assegnazione delle autorizzazioni avviene a favore di chi vanta maggior punteggio, così determinato:
 - a) accurata conoscenza della toponomastica e del territorio di Montefalco e dei Comuni confinanti: da punti 1 a 10;
 - b) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse storico, artistico, economico del comune e della provincia: da punti 1 a 10;
 - c) conoscenza del codice della strada e delle norme sul trasporto pubblico locale: punti da 1 a 10;
 - d) conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo: punti 5 per ciascuna lingua conosciuta a livello almeno B2 della classificazione europea comprovata da idonea documentazione oppure conoscenza di dette lingue per soggiorno nei rispettivi paesi per almeno un anno, parimenti documentato;
 - e) stato di disoccupazione documentato, da almeno 6 mesi: punti 2 a semestre, fino ad un massimo di 10 punti;
 - f) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 1 a semestre, fino ad un massimo di 10 punti;
 - g) assenza di altre autorizzazioni per autonoleggio con conducente, a livello nazionale: punti 10.
2. In caso di parità di punteggio è data preferenza al richiedente di minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.
3. I titoli di priorità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono accertati da apposita commissione interna costituita tra esperti nelle materie, dipendenti dei servizi comunali.
4. Per essere ammesso alla graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni il richiedente deve aver totalizzato almeno 18 punti complessivamente nelle prove di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1.

Art. 7 - Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge nazionale n. 21/1992, l'autorizzazione per noleggio può

essere trasferita per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge quando il titolare si trovi in una o altra delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento per atto tra vivi è disposto in seguito a comunicazione del titolare, inoltrata al Comune, contenente l'indicazione del cessionario, gli estremi dell'atto di cessione di azienda, registrato o in corso di registrazione attestata da notaio e la documentazione attestata l'eventuale presupposto di cui al punto c) del comma 1. Gli eventuali presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono accertati d'ufficio.
3. Al soggetto che ha trasferito l'autorizzazione per atto tra vivi non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. In conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 21 ottobre 2014, n. 40, è interdetto in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria autorizzazione, di conseguire una nuova per concorso pubblico, anche qualora siano decorsi cinque anni.
4. In caso di morte del titolare l'autorizzazione o la licenza può essere trasferita:
 - a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti, in seguito a comunicazione congiunta contenente l'indicazione dell'erede cessionario, degli estremi dell'atto di successione e della rinuncia degli eventuali coeredi;
 - b) ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, in seguito ad istanza congiunta di detti eredi contenente l'indicazione del cessionario e gli estremi dell'atto di cessione e con autorizzazione comunale.
5. L'attività può essere iniziata dal cessionario dal momento della comunicazione, nelle ipotesi di cui al comma 4 e del comma 4, lettera a) o dal momento della richiesta di autorizzazione nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera b), nel rispetto delle norme in materia di immatricolazione del veicolo.
6. Qualora le comunicazioni o le richieste di autorizzazione previste nel presente articolo non intervengano entro tre mesi dall'atto in caso di cessione per atto tra vivi, o di due anni nel caso di cessione per causa di morte, i titoli sono revocati.

CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 8 – Sostituzioni e collaborazioni

1. Il servizio è, in primo luogo, esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge nazionale n. 21/1992, i titolari dell'autorizzazione possono usufruire di sostituti per un tempo definito e/o un viaggio determinato, e di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge.

3. I titolari di autorizzazione per noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge.
4. Il titolare dell'autorizzazione per noleggio con conducente ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli Uffici comunali competenti ed alla Polizia locale i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti, dei dipendenti e loro sostituti ai fini della verifica dei presupposti di esercizio dell'attività in capo ai medesimi. Nel caso di malattia o indisposizione la sostituzione è comunicata non oltre ventiquattro ore dall'inizio della stessa.

Art. 9 – Caratteristiche dei veicoli

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D.L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale e comunque tale da consentire idonea visibilità al conducente, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Montefalco e il numero di autorizzazione, mentre per eventuali veicoli a trazione animale quanto previsto dal presente comma deve essere esposto in modo ben visibile.
3. I veicoli per noleggio con conducente devono avere caratteristiche tali da essere in grado di trasportare soggetti disagiati ed i supporti necessari alla loro mobilità, quali carrozzelle pieghevoli, stampelle e simili, il cui trasporto non può essere soggetto a maggiorazioni tariffarie.
4. In caso di avaria, guasto meccanico o altra causa che renda il veicolo inutilizzabile, il titolare dell'autorizzazione di noleggio può utilizzare un'altra autovettura, anche acquisita in disponibilità temporanea, dandone immediata comunicazione al servizio comunale competente, indicando caratteristiche e numero di targa della vettura sostitutiva. Il periodo di utilizzazione della vettura sostitutiva è quello strettamente necessario alla riparazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il veicolo, immatricolandolo per noleggio con conducente.
6. La Polizia locale dispone tutte le volte che ne ravvisa la necessità verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 10 – Rimessa

1. In conformità a quanto previsto agli articoli 3, comma 2 ed 8, comma 3 della legge 21/1992, per lo svolgimento dell'attività è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa.

2. La rimessa può consistere in appositi locali aventi destinazione compatibile con l'attività, secondo le norme urbanistiche ed edilizie comunali o in piazzali all'aperto in disponibilità, purché recintati e chiudibili. Le rimesse debbono risultare conformi alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e igiene e sicurezza in genere.
3. La rimessa ed una sede dell'impresa debbono essere obbligatoriamente ubicate all'interno del territorio del Comune di Montefalco qualora tali condizioni siano previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente. al momento del rilascio dell'autorizzazione
4. Qualora gli obblighi di disporre di una sede dell'impresa oppure di una rimessa ubicati all'interno del territorio comunale, previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2007 n. 208 e sospesi ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, tornino, l'uno o entrambi, in vigore nel corso di svolgimento dell'attività, il titolare dell'autorizzazione che non ne disponga deve provvedervi entro tre mesi dalla comunicazione a tal fine effettuata dal Comune, termine decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa dal Comune fino a regolarizzazione che deve intervenire entro i successivi tre mesi, pena la decadenza del titolo.

Art. 11 – Norme di comportamento

1. Nell'esercizio dell'attività il conduttore della vettura ha l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare all'occorrenza assistenza o soccorso ai passeggeri, con particolare riguardo per la salita e la discesa dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - c) mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
 - d) scegliere, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa richiesta del cliente o cause di forza maggiore;
 - e) tenere costantemente a bordo del veicolo l'autorizzazione di noleggio con conducente ed esibirla ad ogni controllo degli organi di vigilanza;
 - f) tenere in evidenza ed a disposizione dei passeggeri copia del presente regolamento e l'eventuale materiale informativo sul territorio di Montefalco, a tal fine eventualmente fornito dal Comune;
 - g) esporre, all'interno del veicolo, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare suggerimenti o reclami;
 - h) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto o animale dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i) provvedere alla riparazione di eventuali guasti al contachilometri;
 - j) ultimare la corsa iniziata anche oltre l'orario di servizio;
 - k) fornire all'Ufficio Polizia locale un recapito di telefono cellulare per comunicazioni di emergenza.
2. Nell'esercizio dell'attività al conduttore della vettura è vietato:
 - a) rifiutare il servizio o compiere atti discriminatori per motivi di sesso, razza, nazionalità, condizione economica o sociale;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, salvo consenso del committente il servizio;
 - c) portare animali propri sul veicolo;

- d) fumare, anche se l'utente vi acconsente;
 - e) tenere autoradio o altri strumenti di riproduzione sonora a volume elevato;
 - f) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo in casi di forza maggiore e di evidente pericolo o avaria;
 - g) chiedere compensi aggiuntivi o straordinari di qualsiasi tipo;
 - h) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei limiti di capienza del veicolo, o di animali d'affezione o cani guida di non vedenti, opportunamente custoditi;
 - i) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili.
3. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) distrarre o disturbare il conducente nelle operazioni di guida;
 - b) fumare, anche se il conducente vi acconsente;
 - c) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada o del presente regolamento.
4. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il conducente deve prontamente attivarsi per fornire al cliente un servizio sostitutivo per terminare la corsa. In ogni caso questi ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 12 - Corrispettivi, orari e turni

1. Il corrispettivo del trasporto di persone e bagagli nel noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nel rispetto di eventuali accordi di categoria ai sensi della normativa vigente.
2. Gli orari, i turni di lavoro, le ferie e le altre assenze di servizio sono liberamente determinati dal conducente, nel rispetto della garanzia di servizio all'interno del comune.

Art. 13 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17/1994, alle violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento non sanzionate da specifiche norme statali o regionali, si applicano, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti sanzioni amministrative differenziate ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 678/81:
 - a) mancato effettivo uso della rimessa: da euro 100,00 ad euro 500,00
 - b) violazione di quanto disposto agli articoli 8 (sostituzioni e collaborazioni) o 9 (caratteristiche dei veicoli): da euro: 70, 00 ad euro 500,00
 - c) violazione di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, lettere b) d) h) i) oppure dal comma 2 o dal comma 3 lettere g) ed i): da euro 50, 00 ad euro 300,00

2. Per ogni altra violazione al presente regolamento non indicata al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.
3. Integra l'ipotesi di interruzione del servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 17/1994, al fini della decadenza dall'autorizzazione, oltre alla sua immotivata sospensione, anche il suo mancato inizio entro il termine di cui all'articolo 5 comma 10 ed il superamento del termine dell'articolo 10 comma 4 senza che sia intervenuta regolarizzazione.
4. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
5. In presenza di gravi motivi, debitamente comprovati, i termini temporali previsti dal presente regolamento possono essere prorogati dal Comune su richiesta dell'interessato.
6. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.